

CAMERA DEI DEPUTATI N. 536

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERRETI, DUGONI, MICELI, CURTI, GRAZIADEI, ZANNERINI, SCHIRÒ,
MARABINI, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, BELTRAME, RAFFAELLI,
MARILLI, FLOREANINI GISELLA**

Annunziata il 19 dicembre 1953

Revisione del trattamento tributario delle cooperative

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra approvazione, ripete, salvo alcune modifiche per provvedimenti legislativi e normativi emanati durante questo periodo, la proposta di legge presentata nella precedente legislatura a questa Camera, fin dal luglio 1949 (atti Camera dei deputati n. 732), dagli onorevoli Cerreti e Grazia, a ciò sollecitati, come ora i sottoscritti proponenti, da tutto il vasto movimento cooperativo che tanta importanza assume nella vita economica e sociale del nostro Paese.

La proposta di legge presentata nel luglio 1949 fu arenata in sede di esame presso le Commissioni permanenti sovraccaricate da tutta un'attività legislativa che non lasciò il tempo necessario per un esame approfondito e per la successiva discussione in Assemblea della proposta stessa.

Sulla esigenza della revisione tributaria delle cooperative, ebbero più volte a pronunciarsi le due Assemblee legislative, le quali approvarono in proposito vari ordini del giorno. Basti qui ricordare i più recenti: l'ordine del giorno che, su proposta del senatore Giacometti, venne presentato all'Assemblea del Senato dalla Commissione finanze e tesoro e approvato da quell'Alto consesso l'8 marzo

1952, con cui « il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge, il quale disponga facilitazioni ed esenzioni fiscali tendenti a favorire il sorgere e lo sviluppo del sano movimento cooperativo che abbia e conservi i caratteri di socialità sanciti nella Costituzione », e l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Zanfagnini e Belliardi, approvato dalla Camera nella seduta del 28 ottobre 1952, col quale, tra l'altro, « si invita il Governo a esonerare le cooperative, per le finalità mutualistiche e non di lucro che sono loro proprie, da ogni gravame tributario o, quanto meno, a sottoporle a un regime tributario del tutto speciale che tenga conto della loro natura; a considerare i redditi delle cooperative di lavoro come redditi di puro lavoro; a esonerare le cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli dall'imposta di ricchezza mobile considerando il loro reddito compreso in quello agrario catastale dei singoli soci ».

D'altra parte, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 1951, n. 302, con l'introduzione della revisione obbligatoria delle cooperative; col fissare nell'articolo 26 le clausole che devono essere contenute negli statuti delle cooperative perché venga riconosciuto agli effetti tribu-

lari il requisito mutualistico (*divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico*); con l'obbligo della iscrizione delle cooperative nel Registro prefettizio; col fissare i requisiti dei soci delle cooperative, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, da tempo in piena applicazione, ha operato una tale discriminazione tra le cooperative, per cui oggi non è più possibile confondere il movimento cooperativo a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, con quello spurio che non ha nulla a che vedere con la sana cooperazione.

Sembra pertanto ai proponenti sia giunto il momento di prendere in seria considerazione da parte del Governo e delle Assemblee legislative l'esigenza fortemente sentita di un trattamento tributario differenziato per il movimento cooperativo, per quello, si intende, adeguatosi alle disposizioni della legge sopracitata.

La seconda legislatura della Repubblica avrà così l'alto merito di aver dato inizio alla serie delle leggi che dovranno dare un contenuto all'articolo 45 della Costituzione repubblicana, nel quale è solennemente affermato: « *La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità* ».

L'articolo della Carta costituzionale cui ci si riferisce è certamente tra quelle enunciazioni programmatiche, che se non hanno valore di precetto di legge, creano tuttavia un preciso dovere e segnano una strada per il legislatore ordinario.

È a questo solenne imperativo che fanno appello i proponenti nel sottomettere alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

Se il movimento cooperativo è oggi tanto sviluppato nel nostro paese, esso è però anche ostacolato da serie difficoltà come la insufficienza o mancanza del credito, la scarsità dei capitali, la frequente modestia degli impianti, il peso tributario eccessivo.

A questo riguardo è da ricordare che, fin dal 1885, il fisco italiano diede alle cooperative alcune facilitazioni tributarie in materia di bollo e di registro con limiti di esen-

zione allora congrui ed oggi non adeguati alla svalutazione della moneta. Ma oltre alle agevolazioni tributarie, lo stato liberale italiano si sforzò allora di adottare un complesso di misure che, nell'insieme, dal campo degli appalti a quello del credito, favorirono in effetti, sul terreno economico, lo sviluppo della cooperazione. Oggi, invece, siamo costretti a constatare come la cooperazione sia ancora lontana dall'aver raggiunto le posizioni che in confronto allo Stato godeva nel periodo precedente all'avvento del fascismo.

Tra l'altro, la sopravvenuta evoluzione del sistema tributario, appesantito da nuovi e più forti tributi diretti e indiretti, ha reso più grave il fardello fiscale che incombe sulle cooperative, fardello al quale — è bene metterlo in rilievo — le cooperative non possono in alcun modo sottrarsi, come invece fanno le grandi imprese private delle quali sono note le clamorose evasioni fiscali, perché, come già accennato, le cooperative sono sottoposte ad un sistema di stretta e rigorosa vigilanza governativa, a norma della legge 2 aprile 1951, n. 302.

Pertanto, da tutte le organizzazioni cooperative si leva unanime la protesta per l'eccessivo onere dei tributi, sotto il cui grave peso molti organismi hanno dovuto addirittura cedere.

È necessario che lo Stato italiano, seguendo la via segnata dall'articolo 45 della Carta costituzionale, e riallacciandosi alla tradizione dei legislatori e dei governi liberali, affronti decisamente il problema di migliorare in modo concreto e sensibile il trattamento tributario al movimento cooperativo, a quello, ripetiamo, a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, che può avviare verso nuovi indirizzi l'ordinamento della produzione, difendere l'economia nazionale dal deprecato prepotere dei monopoli, diminuire sensibilmente il costo dei pubblici appalti e servizi, attenuare il costo della vita, proteggere e migliorare il tenore di esistenza di larghe masse lavoratrici, aumentare la facoltà contributiva del singolo, agendo come benefico correttore della distribuzione della ricchezza.

IMPOSTE DIRETTE.

Passando ora all'esame delle singole proposte, si osserva come con l'articolo 1 si tende a favorire la costituzione e lo sviluppo delle società cooperative nel primo e più difficile periodo della loro esistenza. Con ciò ci si ricollega alla *ratio legis* delle esenzioni fiscali

che il legislatore italiano ha già da lungo tempo adottato nei confronti delle società.

D'altra parte, l'esenzione decennale dalla imposta di ricchezza mobile per i redditi di industrie che si vogliono incrementare costituisce norma costante ed è estesa in Italia anche in altri settori.

Dal 1904, con la legge sulle provincie meridionali, fino alle recenti esenzioni per il commercio degli agrumi, dello zolfo, dei marmi apuani, per l'esercizio del credito agrario, fondiario, artigiano, cooperativo e simili, si ha una lunga serie di esenzioni talvolta permanenti e talvolta temporanee ed in questo ultimo caso sempre decennali.

Quindi, col presente articolo, non si chiede nulla di eccezionale per le imprese cooperative in genere, bensì una estensione dell'esenzione decennale oltre alle numerosissime già in vigore.

A tale proposito, è necessario che i legislatori tengano conto del divieto della distribuzione di dividendi superiori all'interesse legale sul capitale effettivamente versato e il passaggio del supero a riserva indisponibile tanto durante l'esistenza della cooperativa quanto all'atto della liquidazione; ciò di cui non si può disporre non può essere considerato utile.

Si sarebbe pertanto dovuto chiedere la esenzione permanente e totale da imposta di ricchezza mobile dei superi di bilancio delle cooperative. Però, il concetto che tutti debbano concorrere alle spese pubbliche, ha consigliato a temperare la richiesta, sicché con l'articolo 1 in esame si limita la proposta alla esenzione per i primi dieci anni di vita delle cooperative.

Art. 2. — La gran parte degli interessi dei prestiti contratti dalle cooperative gode già la esenzione da imposta di ricchezza mobile, ma vi sono gli interessi dei prestiti che le cooperative sono costrette a contrarre con enti e privati che non godono esenzione; gli stessi motivi per cui con la legge sul credito alla cooperazione, ai vari tributi si è sostituita a carico degli istituti di credito una quota di abbonamento di lire 0,10 per ogni 100 lire di capitale del credito, valgono per gli interessi sui prestiti che le cooperative contraggono con enti o privati che non godono esenzione. Si propone che questa quota di abbonamento sia posta a carico delle cooperative salvo rivalsa verso i loro creditori.

Art. 3. — Si propone una limitazione alle facoltà presuntive degli organi finanziari nell'accertamento dei redditi delle cooperative.

Questi redditi, in base all'articolo 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, debbono essere accertati sulle risultanze dei bilanci approvati dalle assemblee delle cooperative. Siccome per loro natura di enti non speculativi, le cooperative hanno limitati avanzi di gestione, gli uffici delle imposte hanno preso l'abitudine di non tener conto in nessun caso dei risultati dei bilanci e passare con qualsiasi futile pretesto all'accertamento induttivo del reddito in base al giro di affari. Perciò con questo articolo 3 si propongono delle cautele in aggiunta a quelle del precitato articolo 20 della legge del 1936 in modo che i bilanci delle cooperative possano essere abbandonati come base di accertamento soltanto in quei pochi casi nei quali sia dimostrata la loro effettiva infedeltà per mancata corrispondenza coi risultati delle scritture sociali, ovvero la loro discordanza con elementi certi di controllo.

Art. 4. — Col successivo articolo 4 si propone di regolare in modo più aderente alla natura dei singoli redditi prodotti dalle cooperative, la classificazione dei redditi stessi.

Col primo capoverso, si propone la classificazione in C-1 dei redditi propri delle cooperative di produzione e lavoro. In questi organismi predomina nel modo più assoluto l'opera dell'uomo; se è necessario un capitale abbondante per l'esecuzione di un singolo lavoro, questo capitale non è della cooperativa, ma è generalmente preso a prestito mediante cessione dei futuri crediti verso la stazione appaltante. Si possono assimilare queste cooperative minori, scarse di capitale proprio, ad aziende artigiane. Da ciò la proposta di classificazione in C-1 dei loro redditi.

La stessa classificazione si propone per i redditi di quelle cooperative artigiane composte di soci che avrebbero diritto a questa classificazione in base ai decreti ministeriali 2 febbraio 1948 e 12 agosto 1952.

I marinai ed i pescatori, sebbene non figurino nella richiamata classificazione degli artigiani, sono manuali lavoratori ai quali non si può negare la stessa agevolazione fatta agli artigiani. Così dicasi delle cooperative di prestatori di servizi, fra cui principalissime sono quelle dei facchini, pulitori e simili che si formano esclusivamente per assumere in appalto da pubbliche amministrazioni la fornitura di mano d'opera necessaria ai movimenti di merci in determinati locali o la pulizia di stabilimenti pubblici e relativi oggetti di corredo.

La proposta di ridurre alla metà l'aliquota applicabile a quelle cooperative i cui redditi debbono essere classificati in categoria B,

corrisponde al giusto desiderio dei cooperatori di vedere esentata da imposta la merce ad essi direttamente fornita dalla loro cooperativa.

Ai complicati sistemi di scritturazione e controllo che importerebbe la distinzione tra le merci distribuite ai soci e quelle distribuite ai non soci, si propone di sostituire la semplice riduzione dell'aliquota della imposta per tutti gli utili sulle vendite. Con questo sistema si raggiunge il desiderato scopo di esentare le forniture ai soci.

Sono state considerate a parte le cooperative di trasformazione dei prodotti agrari, i cui redditi sono stati distinti dagli altri coll'articolo 29 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, che fissò per essi l'aliquota speciale del 5 per cento. La giurisprudenza è discorde circa la tassabilità, o non tassabilità in ricchezza mobile di simili redditi. La mitezza dell'aliquota tempererà a favore della Finanza la risoluzione delle numerose contestazioni in proposito.

Art. 5. — Con l'articolo 5 si propongono semplici chiarimenti alle attuali disposizioni che fissano la detraibilità dal reddito lordo, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, di talune spese, che una oscillante giurisprudenza talvolta ammette e talvolta nega. La soluzione favorevole alla detraibilità discende dalla considerazione che la quota prezzo da restituire agli acquirenti in proporzione degli acquisti da essi fatti, prevista nei regolamenti delle cooperative, dà a questa quota-prezzo, fin dall'origine, la figura di un accantonamento a risparmio di somme versate da coloro ai quali in fine di esercizio vengono restituite. L'esenzione dall'imposta inciterà le cooperative ad intensificare questa forma di raccolta del risparmio.

Col secondo comma di questo articolo, si ammette la deducibilità di quelle somme che, dopo chiuso il rendiconto dell'annata, vengono distribuite tra i lavoratori soci e non soci in proporzione alle ore di lavoro prestate ovvero all'ammontare dei salari percepiti.

È ben noto che nella maggior parte delle cooperative i lavoratori si contentano di una mercede inferiore a quella fissata dalle tabelle determinate attraverso le discussioni degli organi sindacali. Per questa considerazione, mentre si propone l'esenzione da imposta anche di quelle distribuzioni di utili netti effettuata ai prestatori di opere in sede di chiusura dei bilanci in proporzione alle ore di lavoro prestate ed all'ammontare dei salari percepiti, si ammette la tassabilità di

quel supero di retribuzione globale che ecceda il massimo fissato, per la qualifica e la categoria, dai patti sindacali od impiegatizi in vigore.

Art. 6. — Con l'articolo 6 si propone di far partecipare un rappresentante del movimento cooperativo alle commissioni di imposta ed ai comitati tributari. Lo scopo che con tale norma si intende raggiungere è — evidentemente — quello di garantire una diretta tutela degli interessi cooperativi in seno ai competenti organi deliberanti.

IMPOSTE INDIRETTE E TASSE SUGLI AFFARI.

Art. 7. — Col primo comma dell'articolo 7, si propone la elevazione dei massimi di capitale oltre i quali si perdono, anche durante il primo decennio di vita delle cooperative, i benefici tributari concessi in materia d'imposte indirette e tasse sugli affari fissati dal testo unico del 30 dicembre 1923. Sebbene questi limiti siano stati già elevati a lire tre milioni per le cooperative e a lire dieci milioni per i consorzi di produzione e lavoro e per le cooperative per la costruzione di case popolari, oggi, in seguito alla permanente svalutazione della moneta, tali limiti sono troppo bassi.

Dal 1923 ad oggi, la necessità di lottare per aprirsi una via nel mercato di consumo ha fatto sorgere forme di cooperazione ignorate nel 1923, quando il movimento cooperativo era in ogni campo e con ogni mezzo ostacolato e represso.

Oggi si hanno consorzi e cooperative con esclusivo intento intermediario, cioè di rifornimento delle associate; si trattano affari ben superiori al ventuplo del capitale sociale, mediante il sussidio del credito bancario; si presenta la opportunità di fusione di aziende o di acquisti di mezzi di produzione o di sviluppo dell'impresa non previsti nello statuto sociale, ma strettamente legati e connessi con l'oggetto sociale.

L'articolo 65 della legge di registro, applicabile anche agli altri tributi indiretti, esclude dal beneficio:

- a) gli atti non previsti dallo statuto sociale;
- b) quelli che concernono mera opera di mediazione o di rivendita a terzi;
- c) gli atti il cui valore sia superiore al ventuplo del capitale sociale.

Chiunque può rilevare quanto queste limitazioni siano divenute dannose allo sviluppo del movimento cooperativo.

In altre leggi è contemplata la limitazione del valore delle singole azioni sottoscritte dai soci; mentre è logico che la limitazione si riporti alla misura del complessivo capitale sottoscritto sia come azioni sia come quote sociali (ormai moltissime cooperative non suddividono più il capitale in azioni, ma in quote).

Anche la cifra fissata di lire 5 milioni di capitale della cooperativa e quella di lire 250.000 come massimo di capitale sottoscritto dal singolo socio, rispondono all'attuale valore corrente della nostra moneta.

Del pari rispondono alla accresciuta importanza della mole degli affari, le cifre massime del capitale dei consorzi di cooperative in lire 50 milioni e la quota sottoscrivibile da ogni cooperativa in lire 2.500.000 il che, tra l'altro, sta a significare che un consorzio di cooperative col capitale di 50 milioni non potrà essere costituito da meno di 20 cooperative, ciò che dimostra che si tratta di un vero consorzio, così come il capitale di 5 milioni con la quota di 250.000 lire per ogni socio indica che una cooperativa deve essere composta di almeno 20 soci.

Non vi è motivo di limitare le agevolazioni ai soli consorzi di cooperative di produzione e lavoro e per costruzione di case popolari od economiche, mentre si sente in tutto il nostro territorio il bisogno di consorzi per la fornitura di macchine agricole, per la fornitura di materie prime da introdursi direttamente dall'estero, di consorzi per l'acquisto di terre da far coltivare alle cooperative associate o da prendere in affitto per conto di queste.

Dato l'alto costo della terra coltivabile, anche se da bonificare, una singola cooperativa di soli braccianti non può provvedere a quegli immobilizzi che oggi richiede una agricoltura prospera e scientifica.

Art. 8. — L'articolo 8 è inteso a dare forza di legge alle circolari ministeriali 19 aprile 1947, n. 61417, e 19 giugno 1948, n. 102880, con le quali si è riconosciuta l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata e dalla tassa di bollo ai contributi associativi versati dai soci alle cooperative, da queste ai consorzi, federazioni ed associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 9. — Questa esenzione dall'imposta generale sull'entrata completa quella proposta coll'articolo 5 relativa all'imposta di ricchezza mobile. Alla pari di questa, l'esenzione dell'imposta generale sull'entrata si fonda sulla considerazione, che sia la quota prezzo da restituirsi agli acquirenti, sia i mag-

giori compensi ai soci lavoratori, derivando, come obblighi assunti dalla cooperativa, dallo statuto o dai regolamenti di gestione, non sono mai divenuti proprietà assoluta della società, ma costituiscono, sin dall'origine, una proprietà dei beneficiari, sia pure condizionata ad un evento futuro (che non siano assorbiti dalle spese sociali). Manca, perciò l'atto commerciale di trasferimento di proprietà o prestazione di servizio retribuito che è fondamento dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

Art. 10. — l'articolo 10 costituisce più che altro un chiarimento delle disposizioni dell'articolo 14 del decreto ministeriale 23 dicembre 1948 sulle speciali modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per la minuta vendita. Le merci che si acquistano e si distribuiscono direttamente ai soci, non rappresentano in sostanza un atto economico come quello previsto dalla legge fondamentale sull'imposta generale sull'entrata; gli spacci cooperativi vendono e distribuiscono prodotti di molteplici specie, sicché resta difficile quella specificazione fra prodotti esenti e prodotti soggetti alle diverse aliquote cui sono sottoposti i generi distribuiti dalle cooperative.

D'altronde esse vendono principalmente ai soci e non possono nascondere in modo alcuno le loro entrate, ciò che invece può riuscire facile ai commercianti privati.

A queste considerazioni devono aggiungersi le altre di carattere generale, già più sopra esposte, che creano un dovere al legislatore di stabilire condizioni favorevoli allo sviluppo della cooperazione. È tra le rivendicazioni più serie e sentite del movimento cooperativo, quella di una totale esenzione dal pagamento dell'imposta sull'entrata, specie per ciò che si riferisce alle vendite effettuate ai soci, che sono la quasi generalità di quelle effettuate dalle cooperative.

Tuttavia, per quel senso di moderazione a cui si ispira la presente proposta di legge, si propone l'adozione nei confronti delle cooperative di un'aliquota unica per la minuta vendita ragguagliata allo 0,50 per cento del movimento complessivo delle merci risultante dai loro registri contabili.

È superfluo spiegare le ragioni dei commi 2° e 3° dell'articolo 10 poiché essi non sono che la precisazione del disposto dell'articolo 2, lettera a), della legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata, per cui costituisce atto economico soggetto all'imposta nei riguardi dei prodotti agricoli conferiti dai soci, soltanto la vendita a commercianti e industriali.

Quando la vendita sia fatta pure in appositi spacci gestiti dalle cooperative per vendervi esclusivamente le derrate conferite dai soci, è ovvio che anche questa forma di vendita debba essere parificata a quella del privato che vende le merci sul luogo di produzione, il che sarebbe impossibile alla impresa cooperativa.

IMPOSTA DI CONSUMO ED ALTRE MINORI.

Art. 11. — Le tasse di concessione governativa hanno assunto oggi notevolissima importanza e costituiscono cifre cospicue che si ripetono nella rinnovazione annuale delle licenze di commercio; sicché i motivi che hanno indotto il legislatore ad esonerare le cooperative dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie, di negoziazione, debbono consigliare anche la esenzione dalla tassa di concessione governativa e da quella comunale di licenza.

Art. 12. — Prima del testo unico sulla finanza locale del 14 settembre 1931, n. 1175, che riordinò l'imposta sui consumi, esisteva una disposizione che esentava dal dazio consumo le cooperative chiuse, ossia quelle che distribuiscono i generi ai soli soci. Questa facilitazione, oggi riservata ai distributori dei circoli E. C. A. dipendenti dall'E. N. A. L., non si ripropone per le cooperative date le difficoltà già accennate per distinguere le merci che si distribuiscono ai soci da quelle

che si cedono ai non soci, ma, allo scopo di far fruire i soci di quella giusta esenzione, si propone la riduzione alla metà delle aliquote delle imposte di consumo.

In vista del recente sistema di applicazione dell'imposta di consumo a tariffa che costituisce un peso gravissimo per gli esercenti che non hanno un rapido smaltimento delle merci acquistate, cosa normale nelle cooperative di consumo, si propone pure, come consentono le disposizioni della legge 9 luglio 1952; n. 703, che per le cooperative l'imposta di consumo si applichi in base ai registri di carico e scarico o in abbonamento con versamenti quindicinali del tributo.

Dall'esame di queste poche norme, che compongono la presente proposta di legge, è facile desumere che esse si improntano ad uno spirito di massima moderazione e di estremo riguardo per le esigenze della pubblica finanza. D'altra parte esse costituiscono il minimo delle rivendicazioni cooperative in materia tributaria; dal loro accoglimento o meno dipenderà un florido sviluppo della nostra cooperazione, sviluppo che ripagherà ad usura lo Stato di queste limitate agevolazioni, oppure il permanere della cooperazione in uno stato di malessere e di stagnazione.

Noi confidiamo, pertanto, onorevoli colleghi, che non vorrete rifiutare i vostri favorevoli suffragi alla proposta di legge che vi sottomettiamo.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

IMPOSTE DIRETTE

ART. 1.

I redditi industriali e commerciali di categoria *B* e quelli artigiani classificabili in *C-1* delle società cooperative legalmente costituite ai sensi della legge 2 aprile 1951, n. 302, e loro Consorzi, sono esenti dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile per i primi dieci anni dalla data dell'atto costitutivo.

ART. 2.

Ai mutui passivi con chiunque contratti dalle imprese cooperative legalmente costituite e loro Consorzi, si applicano le agevolazioni tributarie previste dalla legge 15 dicembre 1947, n. 1421, sul credito alla cooperazione. I relativi interessi sono esenti da imposta di ricchezze mobile. Le cooperative debentrici pagheranno allo Stato a titolo di abbonamento per tutte le imposte e tasse da cui sono così esentate una quota annua in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale preso a mutuo, salvo rivalsa verso i loro creditori.

ART. 3.

Decorso il decennio di esenzione, la valutazione del reddito delle imprese cooperative di qualsiasi specie ai fini del pagamento dell'imposta di ricchezza mobile deve essere basata sui risultati del bilancio e del rendiconto di esercizio con le modalità portate dalla legge 8 giugno 1936, n. 1231, con avvertenza che gli uffici delle imposte dirette non potranno prescindere dai risultati del bilancio nella determinazione dell'imponibile se non quando, a seguito di verifica di contabilità, fatta con l'intervento di un rappresentante dell'associazione nazionale di assistenza e rappresentanza a cui la cooperativa o il consorzio aderisce, resti provato che il bilancio e il relativo rendiconto non corrispondono ai risultati delle registrazioni contabili regolarmente tenute e dei loro documenti di appoggio.

Nel caso che le scritture non fossero regolarmente tenute o discordassero dai docu-

menti giustificativi, ovvero l'ufficio entrasse in possesso di documenti comprovanti che le scritture contabili non sono veritiere, esso potrà procedere ad accertamento induttivo del reddito mediante confronto regolarmente notificato con i redditi risultanti per le altre cooperative aventi lo stesso oggetto ed in simili condizioni, o con quelli accertati ad esercenti similari del comune ove la cooperativa ha il proprio esercizio o in comuni limitrofi.

ART. 4.

Decorsi i primi 10 anni dalla loro costituzione, al reddito proprio delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, il cui capitale non superi rispettivamente i cinque ed i cinquanta milioni di lire, sarà applicata l'aliquota della categoria C-1 agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

La stessa aliquota sarà applicata alle cooperative composte da artigiani come tali riconosciuti con i decreti ministeriali 2 febbraio 1948 e 12 agosto 1952, a quelle di pescatori e marinai ed a quelle di prestatori di servizi.

Ai redditi di tutte le altre cooperative e loro consorzi, scaduta l'esenzione decennale, è applicabile l'aliquota prevista per i redditi di categoria B ridotta alla metà, con esclusione delle cooperative di trasformazione dei prodotti agrari, ai cui redditi che già non fossero compresi nell'imposta catastale sui redditi agrari corrisposta dai singoli soci si dovrà applicare l'aliquota del 5 per cento prevista nell'articolo 29 della legge 8 luglio 1936, n. 1231.

ART. 5.

Fra le spese deducibili dal reddito delle cooperative di consumo deve comprendersi la quota-prezzo che viene accantonata per essere restituita agli acquirenti in proporzione degli acquisti da essi fatti. L'imposta sarà recuperata sulle somme che non saranno effettivamente corrisposte e che dovranno attribuirsi al fondo di riserva ordinario della società.

Eguale tra le spese deducibili dal reddito delle cooperative di lavoro ed artigiane debbono comprendersi tutte le retribuzioni di opere comunque determinate a favore dei soci operai e degli impiegati e salariati che prestano l'opera loro alla cooperativa, qualunque sia il modo di calcolo delle retribuzioni stesse, e l'epoca della loro liquidazione;

anche se determinate in sede di bilancio come percentuale sugli utili netti, purché con tali aggiunte i salari non vengano a superare il massimo fissato per la qualifica e la categoria dai patti salariali o impiegatizi in vigore. Il supero si considera distribuzione di utili e viene compreso nel reddito della cooperativa.

ART. 6.

Un rappresentante del movimento cooperativo fa parte delle Commissioni di imposta di cui al decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e relativo regolamento 8 luglio 1937, n. 1516; e dei Consigli e Comitati tributari di cui nel decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 77.

Tale rappresentante è eletto dalle cooperative iscritte nei registri prefettizi aventi sede nel distretto o nella provincia, con le formalità di cui agli articoli 27 e 28 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, in quanto applicabili.

CAPO II.**IMPOSTE INDIRETTE
E TASSE SUGLI AFFARI****ART. 7.**

Il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche e nel n. 9 della tabella C allegata al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, modificato colla legge 20 febbraio 1950, n. 78, sull'imposta di negoziazione, per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative, già elevato a lire 3.000.000 in forza dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è ulteriormente elevato a lire 5.000.000; quello dei Consorzi di cooperative è elevato a 50.000.000 e la quota che può essere sottoscritta da ogni socio non deve superare le lire 250.000 e quella sottoscritta da ogni cooperativa consorzata non deve superare lire 2.500.000.

Detti privilegi tributari si applicano anche alle cooperative e loro consorzi che svolgono mera opera di mediazione e di rivendita a terzi, ed ai contratti di valore superiore al ventuplo del capitale sociale quando la stipulazione riguardi operazioni strettamente connesse con lo svolgimento dell'attività sociale e, perciò, non estranee alle disposizioni statutarie anche se in esse non specificatamente previste.

ART. 8.

Sono compresi nell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata e dalla tassa di bollo sulle quietanze tutti i contributi associativi obbligatori o volontari versati dai soci alle cooperative, da queste ai consorzi, federazioni ed associazioni nazionali di rappresentanza ed assistenza del movimento cooperativo.

ART. 9.

Agli effetti dell'esenzione dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata si considerano parte integrante dei salari le retribuzioni complementari che a fine esercizio si attribuiscono dagli enti, di cui all'articolo 5, ai soci operai in ragione dell'opera prestata e degli acconti di salario percepiti nell'anno salvi i limiti di cui al precedente articolo 5, capoverso.

Sono del pari esenti dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata, le quote di prezzo restituite agli acquirenti in proporzione degli acquisti fatti, di cui all'articolo 5, primo comma.

ART. 10.

L'imposta generale sull'entrata dovuta per la minuta vendita in base al presunto giro di affari è applicata alle cooperative in base ai risultati delle loro scritture contabili con l'aliquota unica del 0,50 per cento.

Per le cooperative che vendono esclusivamente prodotti agricoli conferiti dai soci, anche se trasformati o manipolati, deve applicarsi il disposto dell'articolo 2, lettera a), della legge istitutiva 19 giugno 1940, n. 762, per cui costituisce atto economico soggetto all'imposta soltanto la vendita a commercianti od industriali.

Le vendite al minuto di questi prodotti sono esenti anche se effettuate in spacci specializzati all'uopo, aperti dalle cooperative raccoglitrici e loro consorzi legalmente costituiti.

CAPO III.

IMPOSTA DI CONSUMO
ED ALTRE MINORI

ART. 11.

Gli enti di cui all'articolo 1 cui spetta l'esenzione dal pagamento delle tasse di registro e bollo sono esenti dalle tasse di con-

cessione governativa e dalle tasse di licenza comprese quelle per la vendita degli alcoolici e superalcoolici.

ART. 12.

L'imposta di consumo per generi distribuiti direttamente ai compratori dalle cooperative e loro consorzi legalmente costituiti si applica con aliquote ridotte alla metà e deve essere calcolata in base ai registri di carico e scarico od in abbonamento con versamenti quindicinali ai sensi della legge 9 luglio 1952, n. 703.